



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 22 DEL 17 APRILE 2020

Oggetto: Modifica ed integrazione ordinanza Sindacale n. 20 del 14.04.2020. Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID 19 – (Coronavirus)

IL SINDACO

Visto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, con la quale sono state adottate le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che producono effetto dal 14 aprile al 03 maggio 2020;

Richiamata la propria Ordinanza n. 20 del 14 marzo 2020, recante *"Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19"* - (Coronavirus);

Considerato che sulla base del citato DPCM 10 aprile 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza (art. 1 lett. a);

Considerato inoltre che l'attività di coltivazione di colture agricole e di tutela degli animali da cortile allevati è svolta anche a livello amatoriale con destinazione dei prodotti, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare;

Considerato infine che le attività di coltivazione del fondo agricolo sono da considerarsi essenziali e di assoluta urgenza e necessità anche per il diverso e fondamentale profilo relativo al rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli, sebbene in forma amatoriale;

Ritenuto che lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal DPCM del 10 aprile 2020, e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:

- a) per non più di una volta al giorno;
- b) da un solo componente del nucleo familiare;
- c) limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;

Rilevato che la sospensione dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie), ha causato un notevole impatto economico negativo sulle anzidette attività;

Considerato che le suddette attività possono effettuare solo la consegna a domicilio nei giorni feriali;

Si rende pertanto necessario autorizzare la consegna a domicilio anche nei giorni festivi, al fine poter attenuare l'impatto economico negativo che stanno subendo le suddette attività;

Richiamato l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, in materia d'igiene e sanità;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per motivi esposti in premessa, da intendersi qui riportati, modificare ed integrare l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 14 aprile 2020:

1. lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal DPCM del 10 aprile 2020, e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:
 - a. per non più di una volta al giorno;
 - b. da un solo componente del nucleo familiare;
 - c. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;
2. la consegna a domicilio dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie) possono essere effettuati anche nei giorni festivi.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza

- ha validità dal 17.04.2020 fino al 03.05.2020;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, sul Sito Istituzionale dell'Ente e affissa nei luoghi pubblici;
- venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza:
 - alla Stazione dei Carabinieri di Cerda;
 - al Comando di Polizia Municipale;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 4, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi degli artt. 40 e seguenti D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 s.m.i., ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia Palermo entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima data di notifica.



IL SINDACO
(Salvatore Geraci)